



**a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali**

### **EDILIZIA - CARENZA MALATTIA**

*(Fonti: Verbale di accordo provinciale Udine 30 gennaio 2009)*

Il trattamento economico erogato nel periodo di carenza di malattia ai lavoratori dipendenti del settore edile, già erogato con decorrenza da giugno 2008, è stato confermato e reso definitivo dalle organizzazioni datoriali della provincia di Udine Confartigianato, CNA e Associazione degli Industriali e dalle organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil a decorrere dal 1° gennaio 2009.

L'accordo integra il trattamento economico di malattia previsto dai CCNL per i dipendenti da imprese artigiane e piccole medie imprese industriali stipulato in data 23.07.2008 e CCNL per i dipendenti delle imprese industriali sottoscritto in data 18.06.2008.

L'accordo prevede quanto segue:

- 1) agli operai e apprendisti operai del settore, in caso di malattia di durata fino a 6 giorni, per il secondo e terzo giorno di evento morboso se lavorativi, verrà corrisposto un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione contrattuale (costituita da minimo paga base, indennità di contingenza, I.T.S. ed E.E.T.)
- 2) il trattamento verrà corrisposto per un massimo di 4 eventi morbosi nel corso dell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), ciascuno dei quali della durata non inferiore a 6 giorni
- 3) il trattamento economico per il periodo di carenza verrà anticipato dal datore il quale ne richiederà il rimborso alla Cassa Edile di Udine secondo le modalità in vigore; ai lavoratori assenti per malattia non dovrà essere erogato un trattamento economico superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.